

ATTO N. 1719


DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 300 del 12.3.2003)*

“Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 8.5.2003*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 9.5.2003

Cod. DX03300026



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA
DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12/03/2003 n. 300.

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GIROLAMINI ADA

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Attività produttive avente per oggetto: " Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione";

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere positivo espresso in merito dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2002 ed ufficializzato con nota del successivo giorno 19, prot.269;

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato legislativo nella seduta del 7 marzo 2003, e rimesse dal presidente in pari data nella nota prot.3968, che si allega in copia;

Ritenuto di provvedere alla adozione del citato disegno di legge, corredato della relazione illustrativa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alle attività economiche di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:




Disegno di legge: "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione"
Adozione".

RELAZIONE

La rete distributiva dei carburanti per autotrazione è regolamentata in Umbria dalla legge regionale 8 novembre 1990, n.42.

Il piano regionale in essa contenuto, concepito con validità quadriennale ed automatica proroga alla scadenza, fino all'approvazione di nuovo piano con ulteriore legge regionale, è risultato in grado di sostenere, attraverso collegati provvedimenti d'esecuzione, l'alternarsi nel tempo delle diverse esigenze, con soddisfazione delle parti interessate.

Le valutazioni di attento dettaglio, in un impianto normativo strutturato e aperto, hanno consentito sempre di poter fornire risposte ai diversi problemi cui l'evoluzione della comunità regionale può aver dato origine nell'arco del tempo, fino ad ora.

E ciò è dimostrato, ove si tiene conto del fatto che l'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.32/98 e successive modificazioni, in materia di *razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti*, non solo non ha determinato alterazioni all'impianto della Legge regionale n.42/90, ma, previa formalizzazione di alcune precisazioni, ne ha rimarcato la validità sostanziale.

In verità, fino alla conclusione della "fase transitoria", come definita all'art.3 del decreto legislativo, il dettato della legge regionale n.42/90 non ha evidenziato alcun cedimento rispetto alla sopraggiunta innovazione normativa nazionale.

L'unico fronte, sul quale si è avvertita l'esigenza di intervenire, è apparso quello di normalizzare la creazione di nuovi impianti di distribuzione nelle c.d. VIR, "Vie di Interesse Regionale", adempimento che è stato compiuto con D.G.R. n.199 del 28 febbraio 2000.


A conclusione, poi, del periodo transitorio, con la c.d. liberalizzazione a partire dal 30 giugno 2000, si è trattato, invece, semplicemente di provvedere ad un recupero di coerenza nelle disposizioni vincolanti in possibile contrasto tra quelle della legge regionale e quelle del decreto legislativo. E l'armonizzazione prescrittiva si è resa possibile, senza dover intervenire direttamente sulla legge regionale con provvedimento di pari grado, in considerazione sia delle "maglie larghe" del decreto, sia della ampia azione di intervento consentita dalla legge regionale attraverso l'adozione, da parte della Giunta e/o delle proprie strutture operative, di provvedimenti di regolamentazione e di esplicitazione.

Così, con circolare dirigenziale n.5362 IV/T del 28 luglio 2000, è stata esplicitato e diramato ai Comuni dell'Umbria ed alle Associazioni di categoria lo stato della normativa vigente, enucleando dalla legge regionale tutte le disposizioni rimaste in vigore dopo l'emanazione del decreto legislativo 32/98 ed evidenziando in armonia con le disposizioni contenute nel decreto medesimo tutte le procedure necessarie per l'ottenimento delle previste autorizzazioni.

Lo stato normativo, così armonizzato, ha consentito di "gestire" la materia con sufficiente tranquillità, nel comune interesse, consentendo anche di conseguire una consistente riduzione del numero di impianti. (dai 672 impianti del '90 agli attuali 518 - dai 10 impianti di metano del '90 agli attuali 20).

In ciò, peraltro, non deve leggersi un settore in perfetto equilibrio. Infatti non poche angolazioni di difficoltà sono emerse di volta in volta sul piano regolamentare, in particolare, con riferimento all'*ammodernamento* di tutto il sistema di distribuzione dei carburanti.

Ma, principalmente, questo aspetto è apparso correlato alla rivendicazione di chiarimenti di ambito nazionale. Che sono puntualmente arrivati con l'art.19 della legge 5 marzo 2001, n.57, pubblicata il giorno 29 dello stesso mese.



Recita il comma 1 dell'articolo: *"Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificataadotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:"*

Altrettanto impegnative appaiono le disposizioni contenute negli ulteriori commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo sia per quanto riguarda la regolamentazione della vendita del "non-oil", sia per quanto riguarda la normazione dei rapporti tra gli "interlocutori della gestione d'impianto", sia per quanto riguarda l'identificazione dei referenti correlati ad alcuni termini delle norme vigenti.

Dalla lettura del testo riportato, non emerge alcun dubbio sulla successione degli adempimenti in carico alle regioni.


Su questo fronte è stato dato immediatamente avvio a opportune iniziative mirate alla problematizzazione delle questioni connesse, che hanno investito e continuano ad investire la Regione oltre i limiti precipui del rifornimento dei carburanti.

D'altro canto le Regioni, in sede di coordinamento tecnico, hanno operato con accertata determinazione per la buona riuscita del previsto Piano nazionale, che è stato emanato nell'ottobre 2001 e costituisce il paradigma di riferimento per la normazione regionale.

Così, per ciò che concerne il nuovo progetto normativo della Regione Umbria, i lavori, avviati sulla base della richiamata visione di coordinamento, hanno proceduto alla luce di ulteriori importanti indicatori enucleati e rapportati all'obiettivo di fondo ravvisato nell'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza. Tale progetto è stato curato, come corrispettivo di una complessa struttura di valori integrati, attraverso la fissazione di azioni specifiche ed itinerari certi per il sistema di riferimento sia pubblico che privato.

Infatti, ciò, che nello stesso emerge con il rilievo del primo piano, va dal miglioramento dell'attuale conoscenza del sistema distributivo attraverso la creazione di banche-dati regionali che utilizzino modalità di rilevamento omogenee, alla razionalizzazione dell'offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e conseguente aumento dell'erogato medio (con la definizione delle priorità, delle incompatibilità), ad una programmazione per bacini di utenza, alla determinazione di criteri per l'installazione di nuovi impianti (tipologie o standards qualitativi, superfici minime, superfici edificabili, distanze, impianti ad uso privato), ai principi di flessibilizzazione degli orari, allo sviluppo delle attività integrative sugli impianti, alla revisione del sistema sanzionatorio, e, non ultimo per importanza, al conferimento della giusta rilevanza a motivazioni di sostanza correlate alla difesa dei c.d. beni/diritti/interessi diffusi (aria pulita, terreno non contaminato, contenimento dei residui venefici), che vanno sollecitando con insistenza interventi sulle componenti chimico-fisiche dei propellenti per l'autotrazione, anche se appare chiaro che scopo precipuo della nuova normativa rimane la reimpostazione del sistema distributivo dei carburanti, e che non sono due momenti complanari, da una parte, la possibilità di porre in vendita propellenti di varia composizione, e, dall'altra, la promozione della vendita di alcuni prodotti anziché di altri.

Pertanto il progetto di revisione della normativa sulla pianificazione della rete distributiva dei carburanti evidenzia il merito di muovere non solo dalle valutazioni formulate sugli aspetti sollecitati dall'elaborato del coordinamento tecnico delle Regioni, ma anche da riflessioni effettuate sul versante della promozione delle tipologie di propellente, e, non ultimo, in ossequio ai presupposti che da più tempo tendono a caratterizzare le iniziative dell'Amministrazione regionale dell'Umbria, sul versante della qualità del servizio offerto.



I relativi contenuti, come previsto dal consolidato modello della concertazione, sono già stati oggetto di confronto con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, che nella circostanza hanno consentito di registrare positive valutazioni, apprezzando un testo dagli orientamenti sostanzialmente attesi, appunto, nei termini espressi.

In sintesi. Tenuto conto dei mutamenti intercorsi negli ultimi tempi sia sul piano del risparmio energetico, sia sul piano delle valutazioni in termini di interferenze ambientali; tenuta presente l'opportunità di puntare sulla qualità del servizio; considerato l'orientamento, sostenuto anche dalla ricerca scientifica, di insistere sulla promozione del bio-propellente, si è proceduto alla stesura di un elaborato normativo-base, completo, sobrio e preciso, informato, nella struttura portante, ai principi richiamati, mirato alla revisione disciplinare organica della materia.

Sul piano formale, tale progetto di revisione disciplinare si sviluppa attraverso due diversi strumenti, di cui un provvedimento di legge regionale ed un regolamento di attuazione della stessa, ritenendosi tale modello procedimentale più rispondente di altri e più funzionale al funzionamento delle strutture amministrative e gestionali della materia, se non per altro, perché consente la massima rapidità di intervento in capo all'Istituzione, come spesso richiesta in risposta ai mutamenti che sopraggiungono inopinati all'interno dei rapporti della comunità di oggi. La proposta di legge introdotta dalla presente relazione si limita al primo dei due passaggi, contenendo il solo quadro normativo generale, all'interno del quale dovranno svilupparsi successivamente le norme regolamentari e di attuazione di ciò che con legge si intende conseguire, ed è stata già oggetto di preadozione da parte della Giunta regionale nella seduta del 6 novembre 2002 - atto n.1522. I relativi contenuti, in ossequio alle disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 1998, n.34, art.15, comma 8, lett. a), sono stati sottoposti anche alle valutazioni del consiglio delle autonomie locali, della cui positiva valutazione espressa in merito nella seduta del 17 dicembre 2002, è stata rimessa apposita conferma con nota prot.269 del 19 dicembre 2002.

Tale disegno di legge si sviluppa in 11 articoli ricompresi in tre fasi opportunamente rubricate. Muovendo dalla identificazione delle finalità precipue (art.1), definisce gli elementi caratterizzanti del sistema di distribuzione dei carburanti circoscrivendone i precisi significati allo scopo di una correlata lettura univoca per ogni elemento (art.2). Con gli artt.3 e 4 si enucleano gli ambiti nei quali dovranno incidere le norme regolamentari, gli atti di indirizzo e di coordinamento. L'art.5, ricompreso ancora come i precedenti nella configurazione di "norme generali", identifica e trasferisce le funzioni in capo ai Comuni. Con l'art.6 coincide il titolo secondo del ddl, che contiene disposizioni riguardanti propriamente gli impianti, ed in particolare norma il trattamento dell'avvio di nuovi impianti, dei trasferimenti e delle modifiche di impianti esistenti. Nel titolo terzo si tratta delle norme finali e transitorie. Il titolo terzo contiene le norme transitorie e finali. Nel dettaglio: l'art.7 normalizza il funzionamento del sistema informativo attraverso il quale dovranno trascorrere i dati necessari alla strutturazione, all'interno dell'osservatorio regionale per il commercio, di apposita sezione per il monitoraggio della rete, anche al fine di acquisire uno strumento che dia certezza per il controllo delle accise, che, da sole, costituiscono un capitolo importante delle entrate; l'art.8 prevede i casi di sanzione amministrativa, mentre l'art.9 fissa i termini di tempo in capo alla Giunta regionale per la emanazione del decreto di attuazione della legge (due mesi dalla entrata in vigore della legge), ed in capo ai Comuni per gli adempimenti di riferimento (tre mesi); l'art.10 - norme transitorie - intende, in particolare, superare situazioni di emparse legate a possibili ritardi dei Comuni relativamente ad adempimenti correlati ai piani regolatori (determinazione indici di edificabilità); fissa i termini di tempo in capo ad imprese produttive e/o di servizi per regolarizzare le proprie posizioni relativamente al sistema di rifornimento di mezzi di proprietà attraverso attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità; fa salvi alcune tipologie di verifica previste dal d.lgs. n.32/98, effettuate dai comuni antecedentemente all'




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

entrata in vigore della presente legge. L'art.11 sancisce, come indispensabile, l'abrogazione della legge attualmente in vigore e normalizza i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, badando a facilitare, ove possibile, itinerari amministrativi di procedimenti decaduti, che dovessero riattivarsi ai sensi della presente legge.

Tale disegno di legge, nel testo allegato, è stato sottoposto alla disamina del Comitato legislativo, di cui ai regolamenti regionali 25 febbraio 2000, n.1 e 12 novembre 2001, n.6. Il medesimo Comitato nella seduta del 7 marzo 2003 ha espresso per quanto di competenza il proprio parere favorevole, definito come da nota in pari data, prot.3968, che si unisce in copia.

Sulla base di tutto quanto precede, si propone alla Giunta regionale di approvare l'allegato disegno di legge avente per oggetto: "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione" e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale.



Disegno di legge: "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione".

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

- a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;
- b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;
- c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;
- d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;
- e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "rete" l'insieme dei punti di vendita che erogano benzine, gasolio, gas di petroli liquefatti - GPL, metano e biodisel per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio, nonché degli impianti ad uso privato, per natanti e aeromobili, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche;
- b) "impianto" il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività ad esso accessori;
- c) "erogatore" l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, misurando contemporaneamente le quantità trasferite e il corrispondente importo;



d) "colonnina" l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

e) "self-service pre-pagamento" il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, di cui l'utente si serve direttamente, previo pagamento del relativo importo;

f) "self-service post-pagamento" il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

g) "servizio accessorio" all'impianto di distribuzione di carburanti la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;

h) "servizio presente nell'impianto" quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;

i) "servizio all'autoveicolo" l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;

j) "servizio alla persona" quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera i) e simili;

k) "intralcio al traffico" quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

l) "centro abitato" un insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, da appositi segnali di inizio e fine;

m) "impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato" l'insieme delle attrezzature fisse o mobili, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio; oppure un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate da enti locali, purché convenzionate fra di



loro, con autorizzazione intestata ai soggetti convenzionati;

n) "impianto di pubblica utilità" quello che si rapporta al territorio in ricorrenza dei parametri fissati con norme regolamentari regionali;

o) "via di comunicazione d'interesse regionale" quella così classificata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

p) "impianto per uso di natanti e di aeromobili" quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;

q) "modifica all'impianto" la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.

Art. 3.

(Norme regolamentari regionali)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari di attuazione della presente legge, concernenti in particolare:

a) i criteri per la disciplina dei procedimenti amministrativi comunali per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;

b) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;


c) la determinazione delle superfici minime degli impianti;

d) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;

e) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili;

f) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;

g) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;



h) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;

i) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;

j) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante.

Art. 4.

(Atti regionali di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento annuale di programmazione (DAP), tenendo conto degli indirizzi di cui all'articolo 19 legge. 5 marzo 2001, n. 57, delle linee guida contenute nel piano nazionale del sistema di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto ministeriale. 31 ottobre 2001, nonché della programmazione regionale di settore, delibera gli atti di indirizzo e coordinamento con particolare riferimento:

a) l'individuazione dei bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei;

b) la fissazione delle condizioni atte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;

c) la definizione delle tipologie e i requisiti degli impianti, tenuto conto della loro localizzazione;

d) l'attribuzione delle priorità tra le fattispecie di incompatibilità previste dal piano nazionale ai fini della chiusura degli impianti, valutando l'impatto sulla rete esistente;

e) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte dei comuni, di appositi e adeguati indici urbanistici ed edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;

f) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica;

g) la fissazione dei criteri e l'indicazione degli strumenti per l'ammodernamento della rete distributiva, con particolare riguardo agli standard qualitativi;



h) la fissazione dei criteri per la installazione degli impianti di rifornimento di aeromobili;

i) la fissazione dei criteri per la ottimizzazione degli orari e per la loro flessibilità.

Art. 5.
(Funzioni dei comuni)

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative inerenti le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

2. I comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni, nonché alla loro sospensione, revoca e decadenza, con riferimento agli interventi e alle attività di seguito indicati:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti;

b) modifiche costituenti potenziamento;

c) trasferimento;

d) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili di capacità superiore a dieci litri;

e) impianti di distribuzione ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico, sentita l'autorità aeroportuale o per la navigazione della acque competente;

f) esercizio di impianti temporanei, in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati.

3. Spetta ai comuni:

a) individuare gli impianti di pubblica utilità;

b) determinare, nel rispetto delle norme regolamentari regionali, gli indici urbanistico-edilizi per la modifica e la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, volti a favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigiane integrative;

c) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento;

d) verificare gli impianti in base alle incompatibilità disciplinate dalle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d);

e) individuare le aree in cui ricollocare gli impianti incompatibili, esercitando le connesse funzioni amministrative, nel rispetto delle norme



regolamentari regionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e);

f) fissare gli orari e le turnazioni;

g) rilasciare le attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti, da parte di operatori economici e altri utenti, presso distributori automatici;

h) vigilare sull'osservanza delle norme della presente legge e irrogare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 8, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale. 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

TITOLO II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 6.

(Nuovi impianti, trasferimenti e modifiche)

1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti purché gli stessi siano dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del self-service post-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona e di autonome attività commerciali integrative, su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. In caso di trasferimento di impianti, gli stessi devono essere dotati almeno di prodotti benzina e gasolio, del self-service pre-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona. Possono inoltre essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 114/1998.

3. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, il limite della distanza non opera nel caso di rilocalizzazione di impianti in strade in cui si verifica intralcio al traffico, nell'ambito dei limiti di tolleranza, fissati con norme regolamentari regionali.



TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 7. (Sistema informativo)

1. La Regione effettua, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito con la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, il monitoraggio, al fine di verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti, comunicandone annualmente i risultati al competente Ministero.

2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio, i comuni trasmettono alla competente Direzione regionale i dati relativi alla situazione della rete, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).

3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli uffici tecnici fiscali - (UTF) competenti per territorio, ivi compresi quelli relativi all'erogato per il metano.

Art. 8. (Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. Gli illeciti amministrativi di seguito individuati comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative a fianco indicate:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a) - da euro 5.000 a euro 15.000;

b) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c) - da euro 500 a euro 5.000;

c) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza - da euro 50 a euro 100;

d) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili, senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera d) - da euro 1.500 a euro 15.000;

e) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera e) - da euro 1.000 a euro 10.000;



f) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera f) - da euro 2.500 a euro 5.000;

g) modifiche degli impianti in violazione dell'apposita normativa - da euro 2.500 a euro 5.000;

h) orari e turnazioni effettuati in violazione delle apposite disposizioni - da euro 500 a euro 2.500;

i) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione o concessione - da euro 5.000 a euro 15.000.

2. L'accertamento di una delle violazioni di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'autorizzazione o della concessione per un periodo da giorni trenta a giorni centottanta. Nei casi di particolare gravità o di reiterate violazioni di cui al comma 1, la concessione o l'autorizzazione è revocata.

Art. 9.

(Norme di prima applicazione)

1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 3 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3, lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali.

2. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, entro sei mesi dall'emanazione delle norme regolamentari.

3. Sono fatte salve le verifiche sugli impianti effettuate dai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.



Art. 11.
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, n.42.

2. I procedimenti amministrativi di cui alla l.r. 42/1990, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.


3. Nel caso in cui i soggetti che avevano presentato le istanze decadute ai sensi del comma 2 presentino analoga istanza ai sensi della presente legge, è fatta salva la documentazione già prodotta, purchè compatibile.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA
l.r. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot.269

Perugia, 19 dicembre 2002



REGIONE UMBRIA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE									
SERVIZIO		ARRIVO						SERVIZIO	
I	II	23 DIC. 2002						IX	X
III	IV							XI	XII
V	VI	DIRETT. <input type="checkbox"/> SEGRET. <input type="checkbox"/> POSIZ. INDIVIDUALI <input type="checkbox"/>						XIII	
VII	VIII								
UFFICI TEMPORANEI				I					

Al Presidente della Giunta Regionale
MARIA RITA LORENZETTI

All'Assessore Regionale
ADA GIROLAMINI

LORO SEDI

Oggetto: Parere su DDL: "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione";

Si comunica che in data 17 dicembre 2002 il Consiglio delle Autonomie locali ha esaminato il Disegno di Legge in oggetto esprimendo nel merito dello stesso parere favorevole.

Il Segretario
Fansio Gallo

Il Presidente
Renato Locchi





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n°

Perugia

Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione"

Con riferimento alla nota prot. n. 10262/IV del 3 marzo 2003, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 7 marzo 2003 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Sua Direzione Dott. Romolo Cerri e con l'Avv. Walter Biscotti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Marco Rufini

Allegato: 1 DDL

DE/pp
Lett par fav Becchetti carburanti.doc

